

STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

BUSSI NORO SALA

Circolare del mese di

Luglio 2025

ENEA – AL VIA LA COMUNICAZIONE DEI BONUS

L'ENEA con avviso pubblicato sul proprio sito internet informa che a partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all'ENEA relativi agli interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali c.d. Ecobonus (Legge n. 296/2006 e art. 14, D.L. n. 63/2013) e c.d. Bonus Casa (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/1986 e art. 16, D.L. n. 63/2013).

Sarà possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

(ENEA – nota del 30/06/2025)

MODIFICHE AL REGIME DEL MARGINE PER LA CESSIONE DI BENI USATI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno il D.L. n. 95/2025, in vigore dal 1° luglio, con diverse novità in ambito fiscale. Tra le misure attese le modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

(GU – D.L. n. 95/2025)

BANDO ISI INAIL

Come di consueto, INAIL ha pubblicato il Bando ISI 2024 con il quale finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e dalla Legge n.208/2015.

(INAIL – bando 2025)

MODIFICATA LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE CER

È entrato in vigore il 26 giugno 2025 il nuovo Decreto MASE 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l'autoconsumo collettivo.

(Mase – decreto 16 maggio 2025)

RINVIATO AL 31 DICEMBRE 2025 L'OBBLIGO DI COMUNICARE LE PEC DEGLI AMMINISTRATORI IN CCIAA

Come noto, la Legge di bilancio 2025 ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di possedere e comunicare in CCIAA una PEC personale. *Ratio* della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Con nota 43836 del 12 marzo, il MIMIT ha fornito i chiarimenti necessari a porre in essere il nuovo adempimento la cui scadenza era fissata nello scorso 30 giugno 2025. Circa la data di ultimazione dell'adempimento il MIMIT aveva disposto quanto segue:

"In ragione dell'assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell'informazione», con riferimento all'ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell'amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025."



Pertanto, il 30 giugno era indicato come termine nella nota del Mimit.

A seguito di svariati dubbi e proteste, con nota 654 del 25 giugno 2025 il Mimit è intervenuto evidenziando che:

"in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale. Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese....Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data individuata (30 giugno 2025) genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025. In merito ... si intende modificare le

indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025".



Tenuto conto delle indicazioni fornite il nuovo termine dell'adempimento è fissato nel prossimo 31 dicembre 2025.

Ne deriva quindi che:

Società costituite prima del 1° gennaio 2025	Hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per comunicare la PEC del proprio amministratore
Società costituite dopo il 1° gennaio 2025	La comunicazione della PEC dell'amministratore deve essere effettuata contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese

ESAURITE LE RISORSE PER IL CREDITO DI IMPOSTA 4.0 RELATIVO A INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025

Lo scorso 17 giugno 2025 è stata aperta la piattaforma informatica 4.0 attraverso la quale le imprese possono presentare il modello di comunicazione "preventiva" per avere l'accesso al credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o fino al termine ultimo del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell'investimento).

In 24 ore esaurite le risorse disponibili

Dal giorno successivo, 18 giugno 2025, le imprese che hanno inviato la comunicazione preventiva utile per la prenotazione del credito di imposta hanno ricevuto il seguente esito: *"le risorse sono esaurite, in caso di nuova disponibilità saranno messe a disposizione secondo l'ordinamento delle richieste preventive pervenute"*.

Pertanto, pur trattandosi di un esito "negativo", l'invio della comunicazione preventiva è ritenuto valido e viene assegnato un numero di protocollo secondo l'ordine cronologico di invio telematico. Dal 17 luglio 2025 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicherà alle singole imprese che hanno ricevuto l'esito "negativo" l'eventuale nuova disponibilità di risorse.



Per le imprese che, invece, avevano già comunicato sia in via preventiva sia in via di completamento gli investimenti agevolabili utilizzando i vecchi modelli approvati dal Decreto direttoriale 24 aprile 2024, è obbligatorio trasmettere i nuovi modelli di comunicazione preventiva o di completamento approvati con il Decreto 15 maggio 2025: tali soggetti, però, potranno ordinariamente utilizzare il credito di imposta dopo la trasmissione della comunicazione di completamento.

La fruizione del credito di imposta

Si ricorda che il credito di imposta 4.0, per gli investimenti che rientrano nei nuovi obblighi comunicativi previsti dal Decreto 15 maggio 2025, è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo:

- la prima rata del credito di imposta è fruibile solo dopo la comunicazione di completamento, solo dal decimo giorno del mese successivo alla trasmissione dei dati dal Mimit all'Agenzia delle Entrate;
- la seconda rata dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- la terza rata dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

CIRCOLARE N. 9/E DEL 24 GIUGNO 2025: PRINCIPALI NOVITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025/2026

La circolare n. 9/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta il principale documento interpretativo e operativo relativo al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Il CPB, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e profondamente modificato dal D.Lgs. n. 81/2025 (cd. "Decreto Correttivo-bis"), è uno strumento di compliance fiscale che consente a imprese e professionisti soggetti agli ISA di definire in via preventiva la base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per 2 anni consecutivi.

Possono aderire al CPB le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale e le società di persone e di capitali soggette agli ISA. Dal 2025, i contribuenti in regime forfetario sono definitivamente esclusi dal CPB. Sono altresì esclusi i contribuenti che non applicano gli ISA o che svolgono attività per cui non sono stati approvati gli indici. Si ricorda che l'adesione è riservata a chi, nel 2024, ha esercitato in via prevalente attività economiche per cui risultano approvati gli ISA e che non abbiano già aderito per il biennio 2024-2025.

La circolare dettaglia le seguenti modalità operative:

- l'adesione al CPB per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA, oppure in via autonoma;
- il termine per l'adesione, originariamente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 30 settembre 2025 dal c.d. Decreto Correttivo-bis (D.Lgs. n. 81/2025);
- è necessario utilizzare il modello CPB 2025/2026, trasmettendolo tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La determinazione del reddito concordato avviene tramite il software ISA-CPB, che elabora la proposta sulla base dei dati dichiarati e di specifici algoritmi di stima. Il contribuente può accettare la proposta o, in alternativa, non aderire e rimanere nel regime ordinario.

Il c.d. Decreto Correttivo-bis ha introdotto limiti massimi di incremento del reddito concordato:

- +10% per chi ha punteggio ISA pari a 10;
- +15% per punteggi tra 9 e <10;
- +25% per punteggi tra 8 e <9.

Questi limiti intendono evitare proposte eccessivamente onerose e garantire la sostenibilità dell'istituto.

I principali benefici fiscali previsti per l'adesione sono i seguenti:

- esonero dagli accertamenti induttivi: chi aderisce al CPB è escluso dai controlli basati su presunzioni semplici, con termini di decadenza anticipati di un anno;

- semplificazioni IVA: possibilità di compensare crediti senza visto di conformità entro determinate soglie e rimborsi semplificati;
- benefici ISA: esclusione dal redditometro, dalla disciplina delle società di comodo e accesso al regime premiale ISA in caso di punteggi adeguati.

Per incentivare l'occupazione, è prevista una deduzione potenziata (120-130%) dei costi del lavoro per nuove assunzioni effettuate nel biennio di concordato, che non deve essere oggetto di rettifica del reddito concordato.

La circolare chiarisce le cause di esclusione (ad esempio, perdita dei requisiti ISA, avvio di procedure concorsuali, ecc.) e introduce una decadenza graduata: in caso di irregolarità sanabili (ad esempio errori nei versamenti), il contribuente può regolarizzare la posizione entro 60 giorni dall'avviso bonario, evitando la decadenza automatica dal CPB.

Nei diversi chiarimenti forniti nelle risposte ai quesiti, un aspetto di rilievo riguarda la rateizzazione delle plusvalenze:

- nel modello CPB, le quote di plusvalenze rateizzate (ex art. 86, TUIR) sono escluse dai righi CP4 e CP5: va indicata solo la quota che ha concorso al reddito d'impresa o alla base imponibile IRAP nell'anno di riferimento;
- il reddito concordato e il saldo finale vanno rettificati per la medesima quota, e l'opzione di rateizzazione deve essere regolarmente dichiarata;
- la circolare affronta anche altri quesiti pratici, come la gestione delle differenze da recesso nelle società di persone e la disciplina dei versamenti per le imprese familiari.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME IVA DI ESENZIONE, L'AGENZIA DISTINGUE TRA PRESTAZIONI SANITARIE E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Con riferimento alle entità (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali, ecc.) che operano in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, non sempre risulta agevole definire il corretto ambito di applicazione delle specifiche ipotesi di esenzione previste dai punti 18) e 27-ter) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972, considerato che le stesse "combinano" aspetti sia di carattere oggettivo che soggettivo ai fini della loro applicazione.

In particolare, sono ritenute meritevoli dell'applicazione della disciplina di esenzione ai sensi delle richiamate disposizioni:

- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99, Testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF (punto 18);

- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41, Legge n. 833/1978, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (punto 27-ter).

Recentemente, con la risposta alla istanza di interpello n.163/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affrontare il caso di una Fondazione il cui scopo e finalità prevalente è promuovere interventi e prestazioni sanitarie unitamente a iniziative nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria e che ha ottenuto l'accreditamento dalla Regione per lo svolgimento delle attività di cure domiciliari, stipulando un contratto di scopo per prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (in breve SSN) per gli ultrasessantacinquenni.

Nell'ambito della citata attività di cure domiciliari (considerata socio sanitaria), sono previsti:

- interventi in solvenza (cioè a pagamento);
- interventi a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni

e vi rientrano:

- prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche, di assistenza psicologica erogate da soggetti iscritti ai relativi Albi;
- prestazioni della cura alla persona erogate da Operatori Socio Sanitari (in breve OSS), soggetti non iscritti in alcun Albo (prestazioni che rappresentano una parte minoritaria delle cure domiciliari, tali da potersi considerare accessorie alle prestazioni principali, che sono invece sanitarie).

Nel valutare il trattamento (di esenzione piuttosto che di imponibilità) applicabile alle 2 descritte tipologie di operazioni, l'Agenzia delle Entrate, fornisce valutazioni in merito ai criteri da seguire al fine di trattare la prestazione come "unica" (e quindi con il medesimo trattamento fiscale), piuttosto che 2 o più prestazioni autonome che devono essere pertanto valutate separatamente (ciascuna con il proprio trattamento fiscale).

Richiamando la precedente risposta a interpello n. 118/E/2020 l'Agenzia delle Entrate afferma che:

"Per decidere, ai fini dell'IVA, se una prestazione di servizi che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente, si deve tener conto della duplice circostanza che, da un lato, dall'art. 2, n. 1, della sesta direttiva 77/388 discende che ciascuna prestazione di servizi

dev'essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'imposta sul valore aggiunto. (...)".

Non ravvisando, nel caso della Fondazione in precedenza descritto, la sussistenza di una prestazione prevalente rispetto ad altre a essa accessorie, apparendo tutte egualmente rilevanti, l'Agenzia delle Entrate conclude che le richiamate prestazioni di carattere sanitario e socio-assistenziali debbano essere valutate separatamente. Indi per cui ritiene che:

- alle prestazioni erogate dalla Fondazione per il tramite degli operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, sia nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, sia applicabile l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n.18), D.P.R. n. 633/1972;
- alle prestazioni rese dalla Fondazione per il tramite degli operatori socio-sanitari (OSS), sia nell'ambito di interventi in solvenza che a carico del SSN per gli ultrasessantacinquenni, non possa essere applicata l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972, non essendo gli OSS riconducibili a soggetti abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie;
- a tali ultime prestazioni non può neppure trovare applicazione l'ipotesi di esenzione prevista dal successivo n.27-ter) del citato art. 10, D.P.R. n 633/1972, atteso che la Fondazione in questione non può essere qualificata come *"ente avente finalità di assistenza sociale"*, in quanto, come dalla stessa dichiarato, le prestazioni dalla stessa svolte *"vengano considerate prestazioni socio sanitarie da parte della sanità pubblica non con riferimento alla tipologia e alla prevalenza dei servizi svolti, ma solo al fatto che sono prestazioni da svolgersi presso l'abitazione del richiedente [...]; questo nulla toglie al fatto che la prestazione è e rimane quella della professione sanitaria.[...]"*.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2025 al 15 agosto 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

mercoledì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'IRPEF;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 21 luglio

Proroga versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 imposte e contributi

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2025, a seguito della proroga disposta dall'art.13, D.L. n. 84/2025. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

venerdì 25 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

giovedì 31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2025.

